

del 15 giugno 2024



Valorizzazione previdenziale del servizio svolto quale agente ausiliario

Ci scrive un nostro lettore il quale, essendo stato agente ausiliario nella Polizia di Stato dall'ottobre 1986 al febbraio 1989 e successivamente lavoratore autonomo, chiede di conoscere come può valorizzare ai fini previdenziali il servizio anzidetto.

I dipendenti pubblici, che abbiano prestato, presso la stessa o diverse amministrazioni statali, servizi

per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, hanno il diritto di ottenere la riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio (D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, articolo 112).

È, inoltre, la facoltà, conferita ai dipendenti pubblici, di ottenere a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico, comprensivo di tutti i periodi di contribuzione. I periodi assicurativi da ricongiungere:

- 1) non devono aver già dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla liquidazione della pensione.
- 2) deve trattarsi di uno o più periodi assicurativi in regime obbligatori diversi da quello di appartenenza al momento della richiesta.
- 3) Possono chiedere la ricongiunzione i superstiti dei dipendenti aventi diritto a pensione di reversibilità alle medesime condizioni già previste per il dipendente stesso.
- 4) La ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi resi precedentemente alla domanda.

Per quanto riguarda, nello specifico, i dipendenti pubblici è la legge 7 febbraio 1979 n.29 ad aver conferito ai dipendenti pubblici la facoltà di ottenere a domanda, anche a titolo oneroso, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi al fine di un unico trattamento pensionistico comprensivo di tutti i periodi di contribuzione.

La facoltà compete a tutti i dipendenti che si trovano in attività di servizio alla data del 24 febbraio 1979 od assunti successivamente.

Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP aveva assunto tutte le competenze in ordine alla definizione delle richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005. Successivamente, a seguito della soppressione dell'INPDAP e del relativo trasferimento di competenze all'INPS, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono tenuti ad inviare la domanda all'I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nella circolare n. 333/H/N18 ter del 05.12.2012. Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura - UTG competente e all'ufficio presso cui presta servizio.

Per chi ha prestato servizio in Polizia, la ricongiunzione può essere utile anche per la costituzione di una posizione assicurativa. Invero, per i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni iscritti a forme obbligatorie di previdenza, cessati dal servizio fino al 31/07/2010 senza aver maturato il diritto a pensione, è possibile la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo corrispondente di servizio reso. L'importo dei contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione, spettante all'avente diritto. Sono esclusi, per limiti di legge, i contributi figurativi (Legge 2 aprile 1958, n.322).

Sono quindi ricongiungibili a richiesta di parte sia il servizio prestato nella Polizia di Stato che non ha dato luogo né al trattamento ordinario né a quello privilegiato che quello svolto in qualità di Agente Ausiliario e trattenuto di leva ai sensi dell'art. 7 comma 9 L. 121/81, fino al 30 giugno 1994.

L'articolo 12, comma undicesimo del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, ha abrogato la legge n.322/1958 per le cessazioni dal servizio intervenute dopo l'entrata in vigore della citata legge, ovvero il 31 luglio 2010.

L'INPDAP, con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 e Nota Operativa n. 56 del 22/12/2010, ha previsto, per il personale cessato dopo il 31.07.2010 senza il diritto a pensione, l'istituto della "pensione differita" secondo le modalità indicate nella citata circolare.

L'indennità meccanografica

Abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimenti in ordine all'indennità meccanografica.

Essa è prevista dall'articolo 5 D.P.R. 146/1975 per il personale formalmente assegnato ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori.

La norma prevede che al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300.

La circolare nr. 333-G/2.2.08 del 22 marzo 1995, per contro, limitava il diritto alla corresponsione dell'indennità al personale in possesso della qualifica di "operatore terminalista di livello" che effettuasse un'attività di aggiornamento della memoria elettronica dell'unità centrale e non una mera attività di interrogazione della memoria stessa.

Con la circolare nr. 333-G/3.1.08.MEC del 28 maggio 2002 sono state impartite agli uffici periferici le istruzioni necessarie affinché l'indennità venga riconosciuta prescindendo dal possesso della qualifica di terminalista con decorrenza retroattiva, nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti.

In relazione ad un'altra limitazione contenuta nella circolare citata, ove la stessa afferma che per aver diritto all'indennità, l'operatore terminalista deve effettuare non solo semplice attività d'interrogazione di archivi e schedari, ma soprattutto variazioni nella memoria dell'unità elettronica centrale, è bene chiarire che anche quest'ultimo requisito non è più richiesto e dunque, ai fini dell'attribuzione dell'emolumento, dovrà risultare dal provvedimento di formale assegnazione l'esistenza ed il rispetto dei soli seguenti presupposti:

- effettiva applicazione all'impianto dell'interessato con carattere di continuità;
- che il centro elettronico, il minisistema o la stazione di lavoro collegati ad host rientrino fra quelli indicati nella relazione tecnica allegata al decreto interministeriale 28.12. 1990;
- rispetto del contingente organico fissato dalla predetta relazione per ogni struttura in essa individuata.

Il Dipartimento della P.S., alla luce dell'insorgenza di diverse problematiche relative all'attribuzione al personale della Polizia di Stato dell'indennità meccanografica di cui all'articolo 5 del DPR 5/5/75 nr. 146 con riferimento a questioni riguardanti, soprattutto, la limitatezza del contingente organico fissato per ogni ufficio, la mancata individuazione dei nuovi uffici rispetto a quelli previsti nella relazione tecnica annessa al vigente decreto interministeriale del 26/12/1990, nonché le nuove procedure informatiche utilizzate dal personale ed, in particolare, lo S.D.I., ha da tempo preannunciato, senza tuttavia alcun seguito, una totale rivisitazione della indennità in argomento, volta alla revisione delle modalità di corresponsione e dell'entità numerica da attribuire agli uffici richiedenti. Anche la Giurisprudenza si è occupata dell'indennità meccanografica.

Il T.A.R. del Lazio, Sez. 1 quater, con Sentenza del 2 dicembre 2010, nr. 35028 ha riconosciuto il diritto all'indennità meccanografica di cui all'art. 5 del D.P.R. nr. 146 del 5 maggio 1975 accogliendo un ricorso prodotto da alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che hanno sostenuto che sin dalla loro assunzione in servizio hanno svolto attività con i personal computer per un orario di almeno 5/6 ore al giorno per almeno venti giorni al mese, con una media settimanale superiore alle 20 ore e su macchine sfornite di schermo antiriflesso.

Concorsi interni per Vice Ispettore, tutela delle candidate in stato di gravidanza e di coloro che hanno subito infortuni durante il servizio o riconducibili a cause di servizio

Riportiamo in testo della lettera inviata alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale il 7 giugno u.s., dalla Segreteria Nazionale:

"Pregiatissimo Direttore,

in relazione al concorso da 411 posti da Vice Ispettore per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. del 4 aprile 2024, abbiamo avuto modo di raccogliere la segnalazione di una collega, la quale per il SIULP rappresenta un principio oltre che una singola posizione da tutelare, che, trovandosi in avanzato stato di gravidanza, ha chiesto il differimento della concomitante prova scritta fissata nei giorni immediatamente precedenti la data prevista del parto. Istanza che, con un laconico provvedimento non munito di alcun impianto motivazionale, è stata rigettata.

Nel corso delle interlocuzioni informali con le articolazioni dipartimentali interessate è stato rappresentato che l'ipotesi in menzione non è prevista come causa di legittimo impedimento dalle vigenti disposizioni ordinamentali, e che non sarebbe pertanto possibile concedere la richiesta deroga.

Approfondendo la disamina del quadro normativo di riferimento si è effettivamente constatato che il Decreto Ministeriale n. 168/2022, recante la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato, ammette - ex art. 24, comma 11 - le candidate in stato di gravidanza alla successiva sessione concorsuale utile - con retrodatazione della nomina conseguita dai vincitori del concorso originario al quale avevano partecipato - solo con riferimento alle prove fisico/attitudinali.

A non diverse conclusioni pare di poter pervenire alla stregua di quanto disposto dal recente Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. dell'8 gennaio 2024 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale – supplemento straordinario n. 17 - del 13 febbraio 2024), che nell'occuparsi delle modalità di svolgimento dei concorsi interni e dei corsi per l'accesso al ruolo degli Ispettori, prevede – ex art. 19, co. 6 ss. - la possibilità di una sessione di recupero in presenza di temporanea inidoneità limitatamente agli esami finali del corso.

Si ritiene invero che il richiamato impianto normativo sconti un difetto di armonizzazione con i principi desumibili dall'interpretazione delle fonti normative comunitarie, operata sia da interventi della Corte di Giustizia UE, sia da un recente arresto della Corte Costituzionale.

Va in proposito richiamata la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, concernente "l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego", che all'art. 2 definisce come discriminazione indiretta, in quanto tale non consentita, quella che si verifica in una "situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

Tale disposizione va letta in combinazione con l'art. 14 che vieta "qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene ...

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali..."

Dal suo canto la Corte di Giustizia UE, prima Sezione, nella causa C-595/12, pronunciandosi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'esclusione da un corso di formazione per l'assunzione della qualifica di vice commissario della Polizia Penitenziaria di una frequentatrice impossibilitata a concludere il corso perché in congedo obbligatorio per maternità, ha avuto modo di affermare come "l'esclusione dal primo corso e il conseguente divieto di partecipare all'esame conclusivo dello stesso hanno comportato per l'interessata la perdita dell'opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro e devono pertanto essere considerati quali integranti un trattamento sfavorevole ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2006/54. (35) Infatti, anche se le autorità nazionali dispongono, a seconda delle circostanze, di un certo margine discrezionale quando adottano le misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno stato membro, esse sono tuttavia tenute, quando adottano decisioni in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, di cui la direttiva 2006/54 mira a garantire l'attuazione, a rispettare il principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione.

All'articolata serie di riflessioni sottese alle conclusioni rassegnate dalla Corte comunitaria si è allineata anche la Consulta, che con la sentenza n. 211 del 2023, nel decidere su di una fattispecie sostanzialmente identica a quella trattata dal giudice eurocomunitario, ha confermato la natura discriminatoria delle dimissioni dal corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria di una frequentatrice in stato di gravidanza.

Per quanto qui più interessa si ritiene che mutuando le coordinate ermeneutiche delle alte corti in narrativa sia plausibile affermare come la normativa domestica che non consente il differimento della prova scritta di un concorso interno per l'accesso ai ruoli superiori di una candidata in stato di gravidanza, in specie se avanzato come quello di cui siamo ad occuparci, presenti profili discriminatori, dovendosi considerare come "alla progressiva affermazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si è accompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità» (art. 2, paragrafo 2, lettera c, della direttiva n. 2006/54/CE) e qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all'accesso al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere a e b, della direttiva citata). I principi posti da questa direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti» (così in Corte cost., n. 211/2023).

In altri termini, estendendo l'applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche alla casistica da noi esaminata sussistono, a nostro parere, più che solidi presupposti per criticare la mancata previsione di un differimento della sessione delle prove scritte per le candidate in stato di gravidanza, perlomeno nei casi in cui le stesse si approssimino a concludere la fase di gestazione e non siano quindi in condizione di poter raggiungere le sedi degli esami.

E ciò in quanto, in una prospettiva di bilanciamento degli interessi, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata che si invoca non pare revocabile in dubbio la prevalenza del diritto alla maternità e/o genitorialità, assistito da presidi di rango costituzionale, sulle esigenze meramente organizzative che l'amministrazione dovrebbe affrontare per calendarizzare una sessione di recupero delle prove scritte. Per l'allestimento della quale non occorrerebbero particolari sforzi, atteso da un lato che il numero di quante sono potenzialmente interessate sarebbe prevedibilmente assai contenuto, e non occorrerebbe quindi reperire strutture di rilevante capienza. Dall'altro che la banca dati dei quesiti sarebbe la medesima, e non si dovrebbe fare altro che predisporre una scheda di test diversa da quelle somministrate nelle sessioni ordinarie.

Né si potrebbe eccepire, visti i tempi impegnati per esaurire lo scrutinio in tutti i precedenti concorsi interni da Vice Ispettore, che in questo modo si provocherebbe un appesantimento delle procedure di correzione degli scritti e di valutazione dei titoli.

In definitiva, proprio perché sono in gioco valori non comprimibili con atti amministrativi che si pongono in irrisolvibile contrasto con i principi di non discriminazione statuiti dalla Corte costituzionale, nonché da fonti normative comunitarie che come noto prevalgono sulla normativa nazionale, si auspica, anche per scongiurare un altrimenti

ineludibile attivazione di un contenzioso giurisdizionale, che l'Amministrazione recepisca le riflessioni qui proposte e riveda in autotutela il diniego opposto al differimento della prova scritta di cui siamo ad interessarci.

Con l'occasione appare meritevole di approfondimento anche la situazione di quanti non sono in condizione di affrontare le prove scritte a causa di infortuni occorsi durante l'attività di servizio.

Detto che parliamo anche in questo caso di numeri prevedibilmente assai contenuti. La ratio della tutela di cui siamo a ragionare mira a non far ricadere su incolpevoli operatori le conseguenze di imprevedibili eventi subito per obbligo di servizio e attuazione degli stessi con totale spirito di abnegazione. Per quanto non sia in questione una discriminazione quale quella disciplinata dalla normativa surrichiamata, la lamentata penalizzazione risulta non di meno ingiusta, ed andrebbe, per l'effetto, adottato un analogo approccio di tutela per il quale, alla stessa stregua di quanto testé si è detto, non si richiederebbero soverchianti impegni organizzativi, ma anche per evitare una spirale di demotivazione e scoraggiamento allo spirito di abnegazione ogni qualvolta viene indetto un concorso atteso che gli incidenti in servizio potrebbero rappresentare una perdita di chance a volte anche definitiva.-

In attesa di un cortese si auspica positivo riscontro, nel confermare sensi di elevata e rinnovata stima, si inviano cordiali saluti.”.

Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 196 COMMISSARI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 25 GENNAIO 2024

DOMANDE PRESENTATE: 3547

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 7 maggio 2024;

Sono state effettuate n. 10 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 154 elaborati.

Aggiornamento al: 31 maggio 2024.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 18 COMMISSARI TECNICI INGEGNERI DEL RUOLO DEGLI INGEGNERI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 7 MARZO 2024

DOMANDE PRESENTATE: 194

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 13 maggio 2024;

Sono state effettuate n. 12 riunioni deliberanti;

Sono stati valutati n. 51 candidati.

In data 14 giugno 2024, alle ore 16.00, si procederà alle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 3 COMMISSARI TECNICI CHIMICI DEL RUOLO DEI CHIMICI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 30 GENNAIO 2024.

DOMANDE PRESENTATE: 90

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 11 aprile 2024;

Sono state effettuate n. 11 riunioni deliberanti;

Sono stati valutati n. 39 candidati.

In data 12 giugno 2024, alle ore 16.00, si procederà alle operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 8 COMMISSARI TECNICI BIOLOGI DEL RUOLO DEI BIOLOGI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 30 GENNAIO 2024

DOMANDE PRESENTATE: 536

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 3 maggio 2024;

Sono state effettuate n. 13 riunioni deliberanti;

Sono stati valutati n. 222 candidati.

Le operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati si sono svolte in data 3 giugno 2024.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 12 COMMISSARI TECNICI PSICOLOGI DEL RUOLO DEGLI PSICOLOGI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 30 GENNAIO 2024.

DOMANDE PRESENTATE: 1140

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 8 aprile 2024.

Sono state effettuate n. 13 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 317 candidati.

Le operazioni di abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati si sono svolte in data 10 giugno 2024.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI, PER 1447 POSTI NELLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE, INDETTO CON DECRETO DEL 4 NOVEMBRE 2023.

DOMANDE PRESENTATE: 18294

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 1° febbraio 2024.

Sono state effettuate n. 34 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 13554 candidati.

Aggiornamento al: 31 maggio 2024.

Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato organizza, anche per la prossima stagione estiva, un campo presso il Centro sportivo della Polizia di Stato "Tor di Quinto", riservato ai minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, figli dei dipendenti della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici territoriali della Polizia di Stato di Roma, nonché orfani dei dipendenti della Polizia di Stato residenti nella Capitale.

Al campo estivo possono partecipare in qualità di ospiti anche i minori presentati da appartenenti alla Polizia di Stato o i figli di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e di enti privati in convenzione.

Quest'anno, in via sperimentale, al campo potranno partecipare i ragazzi in situazione di disabilità.

I frequentatori possono partecipare ad uno o a più turni settimanali.

Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione inderogabilmente entro il mercoledì precedente il turno scelto ed esclusivamente tramite la procedura online dedicata della società "Le mille e una notte- Soc. coop. sociale" raggiungibile attraverso il link:

<https://www.le1000e1notte.it/centriestivi/centro-ricreativo-estivo-ps/>

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la [circolare](#) sul sito: siulp.it.



SIULP OK CAF
TI ACCOMPAGNIAMO ALLA PENSIONE

L'accesso alla pensione è un passaggio cruciale nella vita lavorativa di ogni individuo e può comportare diverse procedure e documentazioni da compilare.

Nel contesto italiano l'Inps gestisce le domande di pensione, mentre in passato questa responsabilità poteva essere affidata all'ufficio amministrativo contabile della Questura o del Reparto di appartenenza.

Il Siulp, maggior sindacato del comparto sicurezza, offre un servizio di assistenza ai propri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse.

Questo servizio è particolarmente utile poiché semplifica il processo per i lavoratori che si apprestano a passare dalla vita attiva alla pensione, evitando loro l'onere di dover interagire con vari enti e affrontare la complessità delle procedure burocratiche.

Grazie al supporto del Siulp, gli iscritti possono ricevere aiuto nella compilazione della documentazione richiesta dall'Inps, come la domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri moduli correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito. Inoltre, una volta che il collega si sarà pensionato, il Siulp può continuare a fornire assistenza offrendo una verifica sul calcolo della pensione effettuata dall'Inps.

Questo garantisce una maggiore tranquillità per i lavoratori in pensione, sapendo di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale. In sintesi, il servizio offerto dal Siulp si configura come un importante strumento di supporto per i poliziotti italiani che si avvicinano al momento della pensione, facilitando le procedure e offrendo una consulenza specializzata in materia previdenziale.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 24/2024 del 15 giugno 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123